

REPUBBLICA ITALIANA

10.0 F326 Gron.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ogosio: ricousei mento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12.12 1C

Il Tribunale di Bergamo; in funzione di giudice monocratico del lavoro, in persona della dott.ssa

Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza ed assistenza n. 346/2013 R.G. promossa con ricorso depositato il 1.02.2013.

Da:

Baschenis, del foro di Bergamo, giusta procura a margine del ricorso depositato.

- Ricorrente

contro:

persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, con l'alla per atto di notaio, elettivamente domiciliato in Bergamo presso Ufficio Legale INPS, largo Porta Nuova 14.

~ Resistente

Oggetto: Riconoscimento contribuzione.

1

Causa discussa all'udienza del 12 dicembre 2013.

CONCLUSIONI:

Parte ricorrente:

come da ricorso depositato in data 1 febbraio 2013.

Parte convenuta:

come da memoria depositata in data 19 aprile 2013.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande della ricorrente sono risultate fondate e possono pertanto essere accolte.

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS per sentire accertare il suo diritto a vedersi riconosciuti i contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2012 e per l'effetto sentir condannare l'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2012.

ricorrente narrava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Gruppo Gestioni Scuole s.r.l. (divenuta poi Arcobaleno 09 s.r.l.) in un periodo compreso tra il 1996 al 2012, di essere stata iscritta nella gestione separata INPS per avere prestato la propria attività quale collaboratrice a progetto, di aver maturato i requisiti anagrafici e in data 16 febbraio pertanto 2011 aveva domanda all'Istituto Nazionale presentato

(NB) 13

Sociale per l'accesso al trattamento Previdenza pensionistico di vecchiaia e che la domanda veniva contribuzione difettava la perché controlli effettuati richiesta. Da la ricorrente all'anno 2003 Betelli riscontrava che sino contributi risultavano perfettamente versati mentre all'anno 2012 nel periodo successivo sino е l'omissione contributiva risultava pressoché totale. Pertanto chiedeva dichiararsi vigente il principio di cui all'art. 2116 c.c..

La questione particolarmente delicata qui proposta riguarda la Gestione Separata Inps: secondo l'ente è pacifica ed incontrastabile l'inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni nel caso dell'omesso versamento della contribuzione previdenziale alla Gestione Separata nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o nell'ambito di rapporti lavorativi a progetto.

In effetti, è indubitabile che l'art. 2116 comenzioni i soli rapporti di lavoro subordinato e, tuttavia, esprime un principio di ordine generale nell'ambito del sistema della previdenza sociale così come chiaramente, seppure incidentalmente, dicharato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 374 del 5 dicembre 1997, laddove si legge che: "il principio



3

di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".

È giusto allora ritenere sussistente una deroga al principio di automaticità delle prestazioni solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. E' pure vero che la Suprema Corte, con orientamento affermato l'inapplicabilità costante, ha principio dell'automaticità delle prestazioni nell'ambito dei regimi previdenziali relativi rapporti di lavoro autonomo (gestione commercianti o liberi professionisti) ma, in tali sistemi, l'esclusione appare coerente perchè l'obbligo di pagamento grava sul lavoratore assicurato il quale ha responsabilità di curare il pagamento la contributi obbligatori e sul quale, ovviamente, non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.

Diverso è il regime della previdenza gestita dalla Gestione Separata Inps in favore dei lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione coordinata e

collaborazioni a progetto in continuativa o quanto, con riferimento a tali tipologie di impieghi, il sistema di pagamento dei contributi è speculare a esistente nell'A.G.O. per i lavoratori dipendenti. Occorre ancora rammentare che gli stessi compensi percepiti sono assimilati, fiscalmente, a quelli derivanti da lavoro subordinato. La disciplina tutta lavoristica è nel senso del ravvicinamento progressivo tra le due figure di lavoratori, per molteplici aspettí.

Ora, considerando che nel caso di collaborazione a progetto i contributi sono versati da parte committente anche per la quota a carico lavoratore, così come a fini fiscali i redditi da collaborazione sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, considerato che il collaboratore non ha per costringere il committente alcun sistema versare i contributi dovuti in favore dell'Inps, come il lavoratore dipendente, la mancata non lo ha applicazione del principio dell'automaticità delle potrebbe costituire prestazioni una violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattando situazioni che allo stesso modo meritano tutela irragionevolmente diverso. La diversità aveva senso agli albori della introduzione della figura



quando i collaboratori erano più vicino agli autonomi in quanto a tutele sostanziali e previdenziali.

l'esclusione del principio di automaticítà nell'ambito di sistemi che rimettono alla diligenza del l'assolvimento lavoratore dell'obbligo contributivo appare ragionevole, deve parallelamente concludersi per l'irragionevolezza dell'esclusione di tale tutela nell'ambito di sistemi che prevedono l'assolvimento dell'obbligo contributivo a carico di datori e committenti nella loro qualità di sostituti. Il Tribunale Bari nella decisione della sez. lav. 26 marzo 2007 ammicca a questa situazione. In essa si legge ed ad essa ci si riporta: 'Orbene, occorre considerare che nel rapporto previdenziale assicurativo fra lavoratore (e datore di lavoro) da un lato ed Ente previdenziale dall'altro, vige il principio generale c.d. dell'automaticità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 2116 confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla 1. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 di apposita direttiva 80, di attuazione

ERG (3)

prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati; pertanto, il sistema delle leggi speciali è retto da tale regola generale, non richiedendosi un'espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare (così Corte costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 374). Se è vero, quindi, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore (v. anche Cassazione civile, sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2905), ne deriva che, nella specie, indipendentemente motivo per il quale l'Inps non ha tenuto conto dei relativi al periodo contributi 24.10.1960 al 23.03.1963, essi devono essere riconosciuti in favore del ricorrente.'

comunitaria in materia - in forza del quale

Il principio che qui si afferma è stato anche esplicitamente riconosciuto dalla Cassazione sezione

lavoro 26 agosto 2003 n. 12517. Nella sentenza si legge: 'il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la consequenza che solo da tale momento decorre prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. sia che si tratti di lavoratore subordinato sia che si tratti come nel caso di specie di lavoratore autonomo o parasubordinato (in applicazione di tale principio la suprema corte ha confermato la sentenza merito evidenziando il parallelismo situazione del lavoratore dipendente, il cui datore lavoro abbia omesso di ottemperare l'obbligo di contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL, rispetto a quale il l'obbligo dí committente Usl aveva versare contributi all'ente previdenziale competente)'.

Si ritiene pertanto corretta l'applicabilità per interpretazione estensiva dell'art. 2116 c.c. anche al rapporto di lavoro della ricorrente che era stata lavoratrice coordinata e continuata.

Le spese di lite devono però compensarsi tra le parti, data la natura valutativa della decisione.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 346/13 RG, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

- 1) accoglie le domande della parte ricorrente e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuti i contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 1 gennaio 2004 e 31 marzo 2012; per l'effetto condanna INPS alla regolarizzazione contributiva per il periodo 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2012;
 - 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 12 dicembre 2013

Il Giudice Del Lavoro

Monella Troisi

oggi, i BiC. (1)

IL CANCELL WAE

-A. Walter Som nightini-